



# CITTÀ DI POTENZA

N. 100/2018 REGISTRO PROVVEDIMENTI SINDACALI

## PRESCRIZIONI PER INCONTRO DI CALCIO "POTENZA CALCIO-MATERA CALCIO " DEL 17/11/2018

### IL SINDACO

#### ACQUISITA

la nota di protocollo n.120357 del 14/11/2018, prodotta dalla Questura di Potenza, che ha chiesto di "valutare l'opportunità di disporre dalle ore 19,00", in occasione dell'incontro di calcio "POTENZA CALCIO-MATERA" del 17 novembre 2018, valevole per il Campionato Nazionale di Lega Pro-girone C, oltre che divieti afferenti la viabilità, nella zona circostante lo stadio "Viviani", il divieto di seguito riportato:

*"il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche su Viale Marconi, via Viviani e via Nazario Sauro, nonché il divieto di vendita e somministrazione di bevande e altro in contenitori di vetro e/o materiale atto all'offesa";*

#### RITENUTO

opportuno, per particolari motivi di sicurezza e ordine pubblico, in occasione dell'incontro di calcio di sabato 17 novembre p.v., adottare il divieto proposto dalla Questura;

#### CONSIDERATO

che, nell'area antistante l'ingresso dello stadio A Viviani, dove verrà disputato il predetto incontro di calcio, è ubicato l'ingresso di un esercizio commerciale al dettaglio di piante e fiori;

#### RITENUTO

opportuno, pertanto, con il presente provvedimento, disporre, per motivi di sicurezza, per il giorno 17 novembre 2018, in occasione dell'incontro di calcio "POTENZA CALCIO-MATERA CALCIO", la chiusura dell'esercizio commerciale, con ingresso antistante lo stadio Viviani, alle ore 16,30, con l'obbligo di sgomberare l'area antistante l'esercizio entro e non oltre le ore 17,00 dello stesso giorno;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1831, n. 773;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTA** la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii.

**VISTO** lo Statuto Comunale;

### ORDINA

per i motivi specificati in premessa,

- è fatto divieto, in occasione dell'incontro di calcio "POTENZA CALCIO-MATERA CALCIO", di sabato 17 novembre 2018, dalle ore 19,00 alle ore 24,00, all'esercente che effettua la somministrazione temporanea all'interno dello stadio A.Viviani e agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande ubicati nell'area circostante lo stadio "Viviani" di seguito specificata: via N. Sauro, via A.Viviani, via G. Marconi di questa città, di somministrare, vendere, cedere o consegnare a qualsiasi titolo bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

- è fatto divieto, in occasione dell'incontro di calcio "POTENZA CALCIO-MATERA CALCIO" di sabato 17 novembre 2018, dalle ore 19,00 alle ore 24,00, all'esercente che effettua la somministrazione temporanea all'interno dello stadio A.Viviani e agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande ubicati

nell'area circostante lo stadio "Viviani" di seguito specificata: via N. Sauro, via A.Viviani, via G. Marconi di questa città, di somministrare, vendere, cedere o consegnare a qualsiasi titolo bevande e alimenti in contenitori in vetro o alluminio o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico;

- al titolare dell'esercizio di commercio al dettaglio di piante e fiori, con ingresso nell'area antistante lo stadio A.Viviani, generalizzato in calce al presente provvedimento, in occasione dell'incontro di calcio "POTENZA CALCIO-MATERA CALCIO", di provvedere alla chiusura al pubblico del predetto esercizio entro le ore 16,30 di sabato 17 novembre 2018, con l'obbligo di sgomberare l'area antistante l'ingresso del medesimo entro e non oltre le ore 17,00.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii. ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

#### DISPONE

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio.

Il presente provvedimento è trasmesso via P.E.C. alla QUESTURA di POTENZA e tramite posta interna alle U.U.D.D. "ASSETTO DEL TERRITORIO-Ufficio Suap Attività Produttive", "POLIZIA LOCALE", all'Ufficio STAMPA.

L'Ufficio Suap Attività Produttive è incaricato di notificare il presente provvedimento via p.e.c. all'esercente che effettua la somministrazione temporanea all'interno dello stadio A.Viviani di questa città.

L'U.D. POLIZIA LOCALE, attesa l'urgenza e la necessità, è incaricato in via straordinaria, della notifica del presente provvedimento:

- **AGLI ESERCENTI L'ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE**, interessati dal presente provvedimento per ubicazione dell'esercizio.
- **AL SIG. RUGGIERI ROCCO**, nato a Potenza il 2/03/1969 ed ivi residente alla c.da Costa Della Gaveta, 31, nella qualità di titolare dell'esercizio di commercio al dettaglio di vicinato con ingresso nell'area antistante lo stadio A.Viviani..

Agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

*Dalla Residenza Municipale, 14 novembre 2018*

*Pratica istruita dalla P.O. Att. Produttive  
dott.ssa Maria Teresa Laraia*

IL SINDACO  
(DARIO DE LUCA)

